


Lecce, 25/09/2016

Ill.mo Sig.
Presidente C.N.F.
Avv. Andrea Mascherin
Via del Governo Vecchio, 3
Roma



Oggetto: Circolare Ministeriale del 13 settembre 2016 (Prot. IV-DOG/035/2016/CA)

Illustrissimo Presidente,
è stata recentemente diffusa la circolare Ministeriale del 13 settembre 2016 (Prot. IV-DOG/035/2016/CA), che allego per pronta consultazione, la quale precisa che le spese di notifica relative agli atti per i quali sia stata richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma non sia stata ancora emessa la delibera relativa da parte del Coa competente, devono essere anticipate dal richiedente all'ufficio NEP.

L'interpretazione contenuta nella citata nota, appare prima facie poco aderente allo spirito della legge in materia di PSS e contrastante con l'indirizzo della Suprema Corte, peraltro richiamato. Vengono infatti privilegiati e tutelati solo aspetti contabili, forse risolvibili in altro modo senza penalizzare i difensori dei soggetti deboli economicamente.

Come noto, infatti, l'Avvocato incaricato della difesa con patrocinio gratuito, non può chiedere alcuna somma ad alcun titolo, nemmeno di mero rimborso, al proprio rappresentato; in conseguenza di tale direttiva il difensore sarà dunque tenuto ad anticipare personalmente le somme necessarie per la notifica. Tali importi non potranno affatto essere richiesti "alla competente cancelleria", all'esito dell'intervenuto provvedimento di ammissione (come di contro si legge), poiché un siffatto procedimento non è contemplato nel Testo Unico in materia.

Dette somme potranno essere domandate solo con la istanza di liquidazione delle competenze legali, alla conclusione del giudizio, con pregiudizio dell'Avvocato anticipatario, stanti peraltro i lunghissimi tempi di erogazione dei compensi.

Va aggiunto infine, e non da ultimo, che i Consigli dell'Ordine, per legge preposti a valutare le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono oberati di oneri gravosissimi imposti anche dalla L. 247/12, e pertanto spesso non sono nelle condizioni di poter evadere ad horas le numerose istanze di ammissione al PSS, che necessitano di disamina collegiale, con conseguenti difficoltà di gestione del servizio.

Mi permetto quindi di rappresentarLe che vi sarebbe una soluzione percorribile, senza arrecare problemi ulteriori ai Consigli e agli Uffici e peraltro già sperimentata come prassi virtuosa dall'Unep di Lecce: sarebbe infatti sufficiente solo la prova della richiesta di ammissione al PSS, (fotocopia dell'istanza presentata al Consiglio Dell'Ordine) suffragata da un numero di protocollo di presentazione. In tal modo la pratica andrebbe in esenzione ed in caso di successiva mancata concessione, o revoca del beneficio, la parte, su indicazione della cancelleria e certificazione del Dirigente Unep (o suo delegato), riverserebbe all'erario le somme non corrisposte al momento della richiesta di notifica. Tanto è di semplicissima attuazione (a Lecce problemi simili sono stati risolti in un solo giorno), poiché in un sistema informatizzato è facile, in qualsiasi momento, riepilogare tutte le spese occorse e non pagate prima.

Orbene poiché la questione evidenziata, ove non trattata con immediatezza, comporterà



ORDINE DEGLI AVVOCATI
presso la Corte di Appello di Lecce
www.ordineavvocatilecce.it
mail:info@ordineavvocatilecce.it PEC : ord.lecce@cert.legalmail.it

tutte le spese occorse e non pagate prima.

Orbene poiché la questione evidenziata, ove non trattata con immediatezza, comporterà certamente disagi e problemi, Le chiedo di valutare ogni opportuna iniziativa atta a risolvere in via generale la problematica che non può essere affrontata solo a livello locale.

Distinti saluti.

La Presidente
Avv. Roberta Altavilla

